



ACCERTAMENTO

La Consulta sul termine di prescrizione dei tributi

di Debora Mirarchi

OneDay Master

Riforme apportate allo Statuto del contribuente, all'accertamento e al contenzioso

Scopri di più

L'istituto della **prescrizione dei debiti tributari** è da sempre al centro di un **fervido dibattito**.

Le ragioni di tale *querelle* sono essenzialmente riconducibili alla **mancanza di un dettato normativo**, specifico per i **tributi e chiaro nella individuazione dei termini prescrizionali**.

Il Legislatore fiscale, infatti, ha da sempre scelto di **non introdurre una disciplina generale sui termini di prescrizione**, ma di individuare, solo in alcuni casi e solo per talune tipologie di tributi, **il termine di prescrizione**.

Il vuoto normativo, conseguente a tale scelta di impostazione, ha obbligato al **costante rinvio al modello civilistico**, adattato, non senza "fatica", alla particolarità della **materia tributaria**.

Come noto, la disciplina codicistica prevede essenzialmente **due termini di prescrizione: decennale**, di cui all'[art. 2946, c.c.](#), applicabile **in tutti i casi in cui non sia diversamente stabilito** e un altro (più limitato) termine **quinquennale**, di cui all'[art. 2948, c.c.](#), operativo con riferimento a **debiti**, che devono pagarsi **periodicamente a un anno o in termini più brevi**.

Giurisprudenza, a oggi maggioritaria, conferma **l'applicazione del termine decennale di prescrizione dei tributi**, in considerazione del **principio di autonomia del periodo d'imposta** e delle conseguenti obbligazioni ([Cass. n. 22267/2024](#); Cass. n. 2941/2007). Altra parte della giurisprudenza ha, invece, sostenuto **l'operatività del termine quinquennale di decadenza**, non solo per i **tributi locali** (IMU, ICI a eccezione della TARI – [Cass. n. 17234/2023](#)), ma anche per **le imposte principali**, quali **le imposte sui redditi** (IRES e IRPEF) e **le indirette** (IVA e IRAP).

Ciò ha comportato che, in relazione a fattispecie concrete assimilabili, si sono registrate **sentenze fondate su principi diametralmente opposti**, con ovvie ripercussioni in **termini di certezza e sul diritto del contribuente** a non essere sottoposto a un indefinito potere impositivo dell'Erario.

Alla luce di tale controverso **quadro giurisprudenziale**, con l'[ord. n. 11661/2025](#) (atto



promovimento n. 221), la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, ha sottoposto alla **Consulta la questione di costituzionalità delle norme che, in via di interpretazione, applicano il termine di prescrizione decennale alla riscossione dei tributi erariali.**

Nello specifico, il giudice *a quo* ha rimesso alla Corte Costituzionale, in quanto **rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 2946, c.c.](#)**, per quanto applicato dalla giurisprudenza di legittimità alla **riscossione dei tributi erariali** (IRPEF, IVA e IRAP) e dell'[art. 20, comma 6, D.Lgs. n. 112/1999](#), nella parte in cui l'ente creditore può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, **riaffidare in riscossione le somme non riscosse.**

Il **giudice rimettente**, dopo aver passato in rassegna le diverse normative in tema di termini per l'accertamento delle principali imposte e tributi, evidenzia come **vi sia un comune denominatore**, rappresentato dalla previsione di un **quasi unico termine prescrizionale breve pari a 5 anni**. La Corte del Lazio sottolinea che l'applicazione, nell'ordinamento tributario, della **prescrizione decennale**, di cui all'[art. 2946, c.c.](#), sia stata introdotta e stabilita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare, con la [sent. n. 23397/2016](#), a cui si sono conformate le **successive pronunce dello stesso giudice di legittimità e delle Corti di merito**.

Ciò nondimeno, il giudice laziale rileva come **la citata sentenza delle Sezioni Unite si era espressa nell'ambito di un giudizio** avente a oggetto contributi previdenziali e non tributi erariali, instaurato **con ricorso presentato dall'INPS contro una società**.

Il **prevalente orientamento**, in ordine all'applicazione del termine di prescrizione decennale da parte della giurisprudenza, impedisce al **giudice del merito di prospettare una diversa soluzione interpretativa**, in assenza di una **norma di rango legislativo**, che disciplini il termine per la riscossione delle imposte erariali. Ne consegue, secondo il giudice, che al fine ricondurre il sistema a **unitarietà temporale**, si impone, quale unica strada, la sottoposizione della **questione al vaglio della Consulta**.

Dopo aver motivato le ragioni per le quali ritiene **non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata alla Corte**, il giudice *a quo* motiva le ragioni per le quali l'applicazione del termine decennale **si porrebbe in contrasto con generali e ineludibili principi dell'ordinamento tributario**.

Secondo l'ordinanza di promovimento, non v'e? ragione per differenziare i **termini di prescrizione per la riscossione delle imposte statali** (10 anni) e **comunali** (5 anni). Ciò comporterebbe una **non prevista** (e ingiustificata) disparità di trattamento **fra imposte statali e locali**, in netta violazione del principio di buon andamento e ragionevolezza **dell'azione amministrativa**.

A ulteriore conferma del disallineamento, che **l'applicazione del termine decennale di prescrizione comporta in materia tributaria**, vi è la più recente tendenza a rivedere, in



generale, i **termini per il compimento di determinate attività**.

È innegabile che, nella ipotesi in cui la questione dovesse superare il **vaglio di non manifesta infondatezza**, la decisione della Corte Costituzionale **avrebbe rilevanza storica**, per almeno **2 ordini di ragioni**: la prima perché, di fatto, **non esiste una specifica norma giuridica sulla quale la Corte deve pronunciarsi**, come lo stesso giudice *a quo* ha rilevato, ma anche perché, stante il dettato dell'[**art. 136, Costituzione**](#), che prevede che in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale, la **norma cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione**, con effetto retroattivo (*ex tunc*), occorrerà “gestire” i rapporti pendenti, alla data della pubblicazione della decisione; **terreno da sempre “scivoloso” soprattutto nei casi di vuoto normativo**.